

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Marchese di Villabianca 21, Palermo, Tel. 091/7815065 - Via M. Amari, n.3/E - S. Agata M. Ilo (Me)
tel. 0941/701236, fax: 0941704554, e-mail studiolegalestarvaggi@gmail.com pec avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it - avv.teresastarvaggi@pec.it

TRIBUNALE DI PATTI

SEZ. LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

DINANZI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE EX ART. 11 C.P.A.

(CON SENTENZA BREVE N. 21114/2024 REG. PROV. COLL. – RESA NEL GIUDIZIO N. 11442/2024

REC. RIC. DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO)

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

Nell'interesse della

[REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura contenuta nella medesima busta telematica del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Starvaggi (C.F. STRPLA65L11I199R) e dall'Avv. Teresa Starvaggi (C.F. STRTRS96C69I199Z), del Foro di Patti, elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Via Michele Amari 3/e, Sant'Agata di Militello (ME), che dichiarano per le comunicazioni e notificazioni le pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it e avv.teresastarvaggi@pec.it, nonché l'email studiolegalestarvaggi@gmail.com ed il fax 0941704554

- **Ricorrente** -

CONTRO

Il **Ministero della giustizia**, C.F. 80184430587, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;

- **Resistente** -

E NEI CONFRONTI

– **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., C.F. 80048080636, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;

STUDIO LEGALE STARVAGGI

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (*di seguito anche solo RIPAM*) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione, C.F. 80048080636, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, C.F. 80249550585, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ministero dell'Interno**, C.F. 97149560589, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ministero della Cultura**, C.F. 97904380587, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, C.F. 80237250586, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, C.F. 97532760580, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Agenzia delle Entrate**, C.F. 06363391001, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato a Roma in via Via Ippolito Nievo 48;
- **Avvocatura dello Stato**, C.F. 80224030587, domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Italian Trade Agency - ICE-ITA**, C.F. 12020391004, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

STUDIO LEGALE STARVAGGI

- **Ministero della Salute**, C.F. 80242250589, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ministero della Difesa**, C.F. CF 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ispettorato nazionale del lavoro – INL**, C.F. 97900660586, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ministero istruzione e del merito – MIM** C.F. 80185250588 in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC**, C.F. 92069980800, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE**, C.F. 97047140583, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. 80003660836), domiciliata in Messina, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123;
- **sig. Forestieri Gaetano** (C.F. FRSGTN84E05F158T), nato il 05/05/1984 a Messina, ivi residente in Via Casciaro n. 6, in quanto concorrente assegnatario della sede in concorso presso il Tribunale di Patti, cui aspira la ricorrente avendo ottenuto una migliore posizione in graduatoria

- **Controinteressati** -

PER IL RICONOSCIMENTO

Per la ricorrente, prima in graduatoria per la sede di Patti, del diritto di scelta della sede di destinazione tra le 3 disponibili, ed in particolare di quella del Tribunale di Patti, assegnata al controinteressato, secondo quanto previsto nel Bando, nonché dalla normativa generale per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

PREVIA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Dell'assegnazione, avvenuta mediante pubblicazione della graduatoria sul FORMEZ PA in data **19/07/2024 (doc.1)**, della [REDACTED] (posizionatasi in graduatoria alla posizione n.5199) all'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, nonostante la ricorrente sia arrivata prima in graduatoria per la sede di Patti e non ha potuto scegliere l'Ufficio Giudiziario di destinazione, essendovi altri due posti disponibili per la medesima sede, ma presso il Tribunale ordinario, che sono stati assegnati a due concorrenti posizionatisi sotto la ricorrente (al n. 6554 - Settembrino Cristina e al n. 6600 - Forestieri Gaetano);

NONCHÉ QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- Dell'avviso pubblicato sul FORMEZ PA in data **21 Giugno 2024** alle ore 10:55 (**doc. 2**) avente ad oggetto "**AVVISO** per la scelta sedi da parte degli idonei assegnati al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - DOG della graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3 – (**Profilo AMM**)" nella parte in cui nonostante sia stato espressamente previsto che "l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di merito di ciascuno conseguito in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse", al momento della concreta assegnazione non è stato rispettato l'ordine di merito;
- Dell'avviso pubblicato sul FORMEZ PA in data **31/05/2024 (doc.3)** con cui l'Amministrazione ha disposto che "*A partire dalle ore 10.30 del 31 maggio 2024 e fino alle ore 23.59 del giorno 6 giugno 2024 gli idonei collocati fino alla posizione 9498, tenuto anche conto dell'aggiornamento dei punteggi pubblicati al seguente [link](#), sono chiamati a manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione a pena di decadenza. La manifestazione dell'ordine di preferenza tra le amministrazioni avviene esclusivamente sul portale inPA (selezionando l'avviso pubblicato nella categoria "Scelta PA/sedi"), disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione mediante SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilazione del proprio curriculum vitae ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del bando di concorso. È possibile manifestare la propria scelta indicando un ordine di preferenza (valore da 1 a 18, dove 1 rappresenta la prima scelta), per le 18 amministrazioni disponibili, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso. La preferenza va espressa rispetto a tutte le amministrazioni. Si raccomanda di verificare attentamente il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 2, comma 2 del bando di concorso. Al termine della fase di espressione delle preferenze, il sistema invierà apposita ricevuta al candidato; alla chiusura della procedura sarà generata la lista dei candidati con l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione scelte sulla*

STUDIO LEGALE STARVAGGI

base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria. Per le sedi rese note dalle amministrazioni si rimanda al documento "[Amministrazioni richiedenti](#)" di seguito allegato e agli ulteriori allegati.

A conclusione FormezPA renderà note le assegnazioni alle amministrazioni destinatarie e agli interessati", nella parte in cui la procedura ivi descritta non ha previsto di consentire alla concorrente di poter esprimere la propria preferenza in ordine alla sede di destinazione, atteso che al momento della indicazione delle sedi del Ministero della Giustizia non dava la possibilità di selezionare l'Ufficio Giudiziario di destinazione (Tribunale, Giudice di Pace, Procura etc);

- Nella parte d'interesse, del **Bando n.104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021 (doc. 4)** con cui la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il *"concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato"*, laddove lesivo in quanto erroneamente interpretato da parte dell'Amministrazione con riferimento alla scelta delle amministrazioni di destinazione, senza tenere conto della posizione in graduatoria e della volontà del concorrente;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale anche non conosciuto, con particolare riguardo agli atti istruttori ed endoprocedimentali riguardanti la determinazione dei criteri di attribuzione delle sedi in via autoritativa in violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A. tutelato dall'art. 97 della Costituzione;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento, anche non conosciuto, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

PREMESSO

- Con ricorso ritualmente notificato il 18 ottobre 2024, la dott.ssa [REDACTED], per il tramite della scrivente difesa, proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'assegnazione, avvenuta mediante pubblicazione della graduatoria sul FORMEZ PA in data 19/07/2024, all'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, in quanto pubblicata senza consentire alla ricorrente, prima in graduatoria per la sede di Patti, di poter scegliere l'Ufficio Giudiziario di destinazione, essendovi altri due posti disponibili per la medesima sede, ma presso il Tribunale ordinario, per le ragioni esplicitate nel predetto ricorso che qui integralmente si trascrive.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse della [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Starvaggi (C.F. STRPLA65L11I199R) e dall'Avv. Teresa Starvaggi (C.F. STRTRS96C69I199Z), del Foro di Patti, elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Via di Marchese di Villabianca 21, Palermo, che dichiarano per le comunicazioni e notificazioni le pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it e avv.teresastarvaggi@pec.it, nonché l'email studiolegalestarvaggi@gmail.com ed il fax 0941704554

– Ricorrenti –

CONTRO

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (di seguito anche solo RIPAM) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione, C.F. 80048080636, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, C.F. 80249550585, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, C.F. 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, C.F. 97149560589, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, C.F. 97904380587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, C.F. 80237250586, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, C.F. 97532760580, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della giustizia**, C.F. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Agenzia delle Entrate**, C.F. 06363391001, in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato a Roma in via Via Ippolito Nievo 48;
- **Avvocatura dello Stato**, C.F. 80224030587, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato pro tempore, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

STUDIO LEGALE STARVAGGI

- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., C.F. 80048080636, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Italian Trade Agency - ICE-ITA**, C.F. 12020391004, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Salute**, C.F. 80242250589, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Difesa**, C.F. CF 80234710582, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ispettorato nazionale del lavoro – INL**, C.F. 97900660586, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero istruzione e del merito – MIM** C.F. 80185250588 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC**, C.F. 92069980800, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE**, C.F. 97047140583, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

E NEI CONFRONTI

Del **sig. Forestieri Gaetano** (C.F. FRSGTN84E05F158T), nato il 05/05/1984 a Messina, ivi residente in Via Casciaro n. 6, in quanto concorrente assegnatario della sede in concorso presso il Tribunale di Patti, cui aspira la ricorrente avendo ottenuto una migliore posizione in graduatoria

– **Controinteressato** –

* * * * *

PER L'ANNULLAMENTO

- Dell'assegnazione, avvenuta mediante pubblicazione della graduatoria sul FORMEZ PA in data **19/07/2024 (doc.1)**, della dott.ssa [REDACTED] (posizionatasi in graduatoria alla posizione n.5199) all'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, nonostante la ricorrente sia arrivata prima in graduatoria per la sede di Patti e non ha potuto scegliere l'Ufficio Giudiziario di destinazione, essendovi altri due posti disponibili per la medesima sede, ma presso il Tribunale ordinario, che sono stati assegnati a due concorrenti posizionatisi sotto la ricorrente (al n. 6554 - Settembrino Cristina e al n. 6600 - Forestieri Gaetano);
- Dell'avviso pubblicato sul FORMEZ PA in data 21 Giugno, 2024 alle ore 10:55 (**doc. 2**) avente ad oggetto “**AVVISO** per la scelta sedi da parte degli idonei assegnati al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - DOG della graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di

STUDIO LEGALE STARVAGGI

- 2.293 (duemiladuecentonovantatré) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3 – **(Profilo AMM)**” nella parte in cui nonostante sia stato espressamente previsto che “l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di merito di ciascuno conseguito in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse”, al momento della concreta assegnazione non è stato rispettato l’ordine di merito;
- Dell’avviso pubblicato sul FORMEZ PA in data **31/05/2024 (doc.3)** con cui l’Amministrazione ha disposto che “A partire dalle ore 10.30 del 31 maggio 2024 e fino alle ore 23.59 del giorno 6 giugno 2024 gli idonei collocati fino alla posizione 9498, tenuto anche conto dell’aggiornamento dei punteggi pubblicati al seguente [link](#), sono chiamati a manifestare la scelta dell’amministrazione di destinazione a pena di decadenza. La manifestazione dell’ordine di preferenza tra le amministrazioni avviene esclusivamente sul portale inPA (selezionando l’avviso pubblicato nella categoria “Scelta PA/sedi”), disponibile all’indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione mediante SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilazione del proprio curriculum vitae ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del bando di concorso. È possibile manifestare la propria scelta indicando un ordine di preferenza (valore da 1 a 18, dove 1 rappresenta la prima scelta), per le 18 amministrazioni disponibili, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del bando di concorso. La preferenza va espressa rispetto a tutte le amministrazioni. Si raccomanda di verificare attentamente il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 2, comma 2 del bando di concorso. Al termine della fase di espressione delle preferenze, il sistema invierà apposita ricevuta al candidato; alla chiusura della procedura sarà generata la lista dei candidati con l’assegnazione alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria. Per le sedi rese note dalle amministrazioni si rimanda al documento “[Amministrazioni richiedenti](#)” di seguito allegato e agli ulteriori allegati. A conclusione FormezPA renderà note le assegnazioni alle amministrazioni destinatarie e agli interessati”, nella parte in cui la procedura ivi descritta non ha previsto di consentire alla concorrente di poter esprimere la propria preferenza in ordine alla sede di destinazione, atteso che al momento della indicazione delle sedi del Ministero della Giustizia non dava la possibilità di selezionare l’Ufficio Giudiziario di destinazione (Tribunale, Giudice di Pace, Procura etc);
 - Nella parte d’interesse, del **Bando n.104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021 (doc. 4)** con cui la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato”, laddove lesivo in quanto erroneamente interpretato da parte dell’Amministrazione con riferimento alla scelta delle amministrazioni di destinazione, senza tenere conto della posizione in graduatoria e della volontà del concorrente;
 - di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale anche non conosciuto, con particolare riguardo agli atti istruttori ed endoprocedimentali riguardanti la determinazione dei criteri di attribuzione delle sedi in via autoritativa in violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A. tutelato dall’art. 97 della Costituzione;
 - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento, anche non conosciuto, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Nonché per ottenere il riconoscimento

Per la ricorrente, prima in graduatoria per la sede di Patti, del diritto di scelta della sede di destinazione tra le 3 disponibili, ed in particolare di quella del Tribunale di Patti, assegnata al controinteressato, secondo quanto previsto nel Bando nonché dalla normativa generale per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

* * * * *

PRELIMINARMENTE

I. Con Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 (**doc. 4**) la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/ Categoria B, parametro retributivo F3”, nei ruoli delle indicate Amministrazioni e strutturato secondo diversi profili professionali.

II. Nel Bando, l'Amministrazione ha stabilito i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva (art.3) prevedendo: a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso che si sarebbe svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali; b) la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso, che sarebbe stata effettuata secondo le modalità previste dall'art. 7 del bando.

III. Ai sensi dell'art. 9 del bando, è stato previsto che le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso, sarebbero state validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse alle amministrazioni interessate. Inoltre, ogni comunicazione ai candidati sarebbe stata effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> nonché sul sito delle amministrazioni interessate. In ultimo, è stato espressamente previsto che le modalità di scelta delle amministrazioni per i posti messi a concorso con il bando, sarebbero state rese note mediante pubblicazione dell'avviso sul sito FORMEZ.

IV. La scelta dell'amministrazione da parte del concorrente, secondo l'art. 10 del bando, sarebbe dovuta avvenire sulla base delle **preferenze espresse** (con le modalità successivamente indicate sul Formez) **secondo l'ordine di graduatoria;**

V. Orbene, l'Amministrazione, a seguito della valutazione dei titoli e della pubblicazione della graduatoria finale di merito del 12/12/22, con avviso del 15/02/23, ha messo a disposizione dei vincitori la possibilità di scegliere tra amministrazioni di destinazione indicate originariamente nel Bando;

VI. Dopo l'assegnazione dei posti ai vincitori, l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria di concorso, con possibilità di scegliere ulteriori amministrazioni banditrici che ne hanno ravvisato la necessità, con più avvisi nel corso degli ultimi anni;

VII. Da ultimo, con avviso del 31 maggio 2024 (doc. 3) pubblicato sul FORMEZ, sono state rese note le amministrazioni (indicate nell'elenco allegato) che hanno manifestato la necessità di procedere all'assunzione di personale mediante assegnazione degli **idonei non vincitori del predetto concorso;**

VIII. Si è, dunque, proceduto allo scorrimento di n. 4060 posizioni totali della graduatoria, con la possibilità, per gli idonei collocati fino alla posizione 9498, di manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione a pena di decadenza entro le ore 23.59 del 6 giugno 2024, in ragione dell'aggiornamento dei punteggi, indicando un ordine di preferenza (valore da 1 a 18, dove 1 rappresenta la prima scelta), per le 18 amministrazioni disponibili;

STUDIO LEGALE STARVAGGI

IX. Inoltre, in calce al predetto avviso, sulla medesima piattaforma, è stato comunicato, per ciascuna Amministrazione richiedente, il **numero dei posti disponibili**; tuttavia, in base al codice assegnato a ciascuna P.A., venivano resi noti **diversi** elementi identificativi: in alcuni casi venivano indicati i posti disponibili per ciascuna Regione, Provincia ed Ufficio di destinazione (cfr. Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, Ministero dell'Interno), in altri solamente la Regione e la Provincia (Ministero della Giustizia, Ministero della difesa);

X. In data 21 Giugno 2024, alle ore 10:55 (**doc. 2**), è stato pubblicato l'avviso per la scelta delle sedi da parte **degli idonei assegnati al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – DOG** - di cui faceva parte l'odierna ricorrente – che dava tempo a partire dalle ore 11.00 del 21 giugno 2024 e fino alle ore 10.00 del 25 giugno 2024, per manifestare la scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza, tra quelle di cui all'elenco allegato (**doc. 7**);

XI. Nel predetto avviso è stata esplicitata la procedura per manifestare la scelta secondo la quale sarebbe stato possibile indicare un ordine di preferenza tra le 121 sedi disponibili (valore da 1 a 121, dove 1 rappresenta la prima scelta); precisando che “ferma restando l'espressione da parte di ciascun candidato dell'ordine di preferenza tra tutte le sedi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di merito di ciascuno conseguito in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, accordando priorità di assegnazione a coloro i quali sono in possesso della documentazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nell'ordine che segue: 1. Art. 21, comma 1, Legge 104/1992; 2. Art. 33, comma 6, Legge 104/1992; 3. Art. 33, comma 5, Legge 104/1992 (solo in caso di disabilità di figlio minore); 4. Ordine in graduatoria. Al termine della fase di espressione delle preferenze, il sistema invierà apposita ricevuta al candidato”.

IN FATTO

La dott.ssa [REDACTED], odierna ricorrente, in data 05/07/2022 ha partecipato regolarmente al Concorso di cui al **Bando n.104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021**, risultando idonea non vincitrice, per cui, nelle more, decideva di partecipare ad altri concorsi pubblici.

Tra questi è risultata vincitrice del Concorso UPP, a tempo determinato, con la qualifica di funzionario ed in data 22/06/2022 ha preso servizio alla Corte d'Appello di Firenze, fino al 15/03/2024.

Successivamente, in virtù della partecipazione ad un concorso nell'anno 2021, la [REDACTED] è stata convocata dall'Ispettorato del Lavoro per ricoprire il ruolo di funzionario amministrativo-gestionale il 20/03/2024, con contratto a tempo indeterminato, presso la sede di Roma.

A tal punto, decideva di presentarsi alla convocazione e, dunque, previo preavviso, di recedere dal contratto a tempo determinato come addetta UPP, e trasferirsi nella Capitale per iniziare a lavorare presso l'Ispettorato del Lavoro a tempo indeterminato.

A seguito della pubblicazione dello scorrimento della graduatoria del concorso bandito nel 31 dicembre 2021 (per cui è causa) per gli idonei non vincitori, tramite la pubblicazione dell'avviso del 31 maggio 2024, ha potuto appurare che vi erano dei posti disponibili presso il Ministero della Giustizia anche in Sicilia ed ha deciso di procedere con la scelta dell'amministrazione secondo le modalità indicate nel

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Formez, aspirando a potere tornare a lavorare presso un ufficio giudiziario che, in qualche modo, le consentisse di utilizzare l'esperienza e la professionalità maturata presso la Corte d'Appello di Firenze.

Una volta scelta l'Amministrazione attraverso la procedura indicata nell'avviso del 31 maggio 2024, l'odierna ricorrente veniva a conoscenza di essere stata assegnata presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG).

Successivamente all'avviso del 21 giugno, ha provveduto a manifestare la propria scelta indicando le 121 sedi disponibili, con previsione al primo posto della sede di Patti.

Seguendo la procedura, le è stato consentito soltanto di mettere in ordine numerico le sedi come rese note nell'allegato all'avviso del 21 giugno (doc. 7), senza poter esprimere alcuna preferenza in ordine agli uffici giudiziari di destinazione disponibili, ma convinta che sarebbe stata destinata al Tribunale di Patti, ove avrebbe potuto mettere a frutto l'esperienza e competenza maturata a Firenze.

Soltanto in data **19 luglio 2024** prendeva conoscenza, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dell'assegnazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Patti.

Al contempo, prendendo visione dell'intera graduatoria regolarmente pubblicata, veniva a conoscenza del fatto che per la sede di Patti, venivano assegnati, presso il Tribunale, due concorrenti che avevano ottenuto un punteggio in graduatoria notevolmente inferiore rispetto al suo, e precisamente:

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	UFFICIO	SEDE
████	██████████	██████	██████████	██████
████	██████████	██████	██████████	██████
████	██████████	██████	██████████	██████

Essendo la prima in graduatoria fra i concorrenti per la medesima sede, la ██████████, ritiene esser stata lesa nel proprio diritto al libero esercizio della preferenza, così in data **16 agosto 2024 (doc. 5)**, la ricorrente trasmetteva - a mezzo pec - un'istanza di cambio Ufficio, indirizzata al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nonché alla Direzione Generale del Personale e della Formazione (Ufficio III – Concorsi e inquadramenti), con cui manifestava la propria preferenza per l'assegnazione presso il Tribunale ordinario di Patti. Inopinatamente ed ingiustamente l'istanza rimaneva inesitata.

Frattanto, l'odierno istante, veniva a conoscenza del fatto che i 2 disponibili per l'assegnazione presso il Tribunale di Patti risultavano ancora vacanti, dunque, provvedeva ad integrare l'istanza di cambio Ufficio, indirizzandola, altresì, alla Dirigenza del Tribunale di Patti, nonché all'Ufficio del Giudice di Pace, in data 25 settembre 2024 (**doc.6**), presso il quale risultava assegnataria. Anche a seguito della superiore istanza, la ricorrente non otteneva alcun riscontro da parte delle amministrazioni competenti.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Ebbene, la ██████████, stante l'assoluta inerzia da parte della pubblica amministrazione, lesa del proprio diritto alla scelta della sede di servizio, non avendo potuto procedere all'indicazione dell'Ufficio Giudiziario di destinazione, nonostante fosse risultata la prima in graduatoria, si è vista costretta a ricorrere a Codesto On.le Tribunale adito ed impugnare gli atti in epigrafe, chiedendo il loro annullamento, al fine di ottenere giustizia.

* * * * *

IN DIRITTO

1° MOTIVO DI RICORSO

VIOLAZIONE DEL GENERALE PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO DELL'AMMINISTRAZIONE, CON RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IN RELAZIONE AI CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Con il presente ricorso si censura l'illegittimità dell'agere della pubblica amministrazione laddove, seppur auto-vincolatasi nel bando di concorso, ha attribuito in via del tutto discrezionale le sedi di assegnazione per i vincitori al concorso, per l'Amministrazione "Giustizia", senza tenere conto dell'ordine di graduatoria e ciò ha continuato a fare anche dopo l'espressa richiesta della ricorrente che manifestava l'interesse all'assegnazione del posto presso il Tribunale di Patti.

Orbene, il **criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria** assurge a rango di principio normativo generale in materia di concorsi pubblici , costituendo diretta espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Tale principio viene anche confermato, sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma, dal Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui "Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Di conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede costituisce un legittimo interesse giuridico del vincitore . Da quanto detto consegue che il mancato rispetto del detto criterio per l'assegnazione della sede di destinazione e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso, rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, **dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento** (Cons. St., sez. IV, sentenza 18 ottobre 2011, n. 5611).

Nel caso a mani, all'interno del Bando di Concorso, precisamente all'art. 10 co.1, veniva disciplinato il criterio di assegnazione in base al quale "i candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, **sono assegnati alle amministrazione di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti all'art. 2** ".

Con tale disposizione, l'amministrazione, dunque, si autovincolava nell'attribuzione dell'amministrazione ai vincitori sulla scorta della posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Ancora, al comma 2 del superiore articolo, veniva statuito che “2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sistema «Step-One 2019». In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.”

Dunque, seguendo la procedura indicata sul sito del Formez, gli idonei avrebbero dovuto poter scegliere la sede di destinazione per l'assegnazione, ma così non è stato.

Difatti, come premesso in fatto, per gli idonei al concorso per il Ministero della Giustizia è stata data la sola possibilità di scegliere la sede territoriale, senza poter esprimere alcuna preferenza in ordine agli uffici giudiziari di destinazione disponibili.

Si badi bene, della superiore modalità di scelta (ossia con esclusivo riferimento alla sede territoriale e non anche alla possibilità di scelta dell'Ufficio Giudiziario) non v'è alcuna traccia né nel bando né nell'avviso del 21 giugno!

Anzi, nell'avviso del 21 giugno 2024, veniva ulteriormente rimarcata la possibilità di procedere alla scelta indicando un ordine di preferenza tra le sedi disponibili, ma da nessuna parte veniva comunicato che l'amministrazione di destinazione si sarebbe riservata il diritto di attribuire – a propria discrezione – ciascun concorrente all'Ufficio Giudiziario di elezione, senza consentire la libera scelta secondo l'ordine di graduatoria.

Dunque, la lesione nella sfera giuridica della parte ricorrente si è concretizzata soltanto all'esito della pubblicazione della graduatoria, quando ha preso conoscenza dell'assegnazione al Giudice di Pace piuttosto che al Tribunale di Patti, senza poterne comprendere la ragione e senza che fosse dato modo alla stessa di poter scegliere fra gli uffici giudiziari disponibili.

L'amministrazione ha illegittimamente proceduto all'assegnazione degli Uffici Giudiziari di destinazione in totale autonomia e discrezionalità, in spregio ai principi cardine in materia, senza rendere noto alcun criterio di attribuzione fra i diversi uffici territoriali rientranti nella sede prescelta da ciascun candidato.

Si rammenta, a tal proposito, che, anche laddove non sia esplicitamente statuito nel bando, il criterio di scelta della sede sulla base dell'ordine di graduatoria costituisce principio generale.

Invero, laddove l'amministrazione avesse voluto prevedere delle deroghe al principio della scelta della sede di assegnazione sulla scorta dell'ordine di graduatoria, l'avrebbe potuto fare solo nell'ipotesi in cui fosse stata contemplata ab initio nel bando, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, che perciò sarebbero stati correttamente posti nella condizione di scegliere in modo cognito se parteciparvi o meno.

Nella fattispecie in esame, al contrario, il criterio dell'ordine di graduatoria risulta addirittura rimarcato nel bando di concorso; in tal modo l'Amministrazione si è autovincolata, nel senso che ha indiscutibilmente fissato la regola per l'assegnazione alle sedi dei vincitori del concorso legandola all'ordine di graduatoria.

Conseguentemente, nella fase successiva all'elezione delle sedi di destinazione da parte degli idonei, l'amministrazione avrebbe dovuto consentire la libera scelta anche dell'ufficio giudiziario secondo l'ordine di graduatoria, non potendone prescindere, mediante l'attuazione di nuovi e sconosciuti criteri di assegnazione.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

In altre parole, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso, **la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione”**, in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale come tale strettamente regolato dal bando. Deve dunque essere escluso che — in seguito ad autonoma iniziativa — l'Amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale.

In particolare, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha assunto le proprie decisioni in ordine all'assegnazione degli idonei al concorso negli Uffici giudiziari applicando dei criteri mai posti a conoscenza dei concorrenti, né esplicitati in alcun modo nel corso della procedura concorsuale, neppure con i successivi avvisi pubblicati in G.U. o sul sito del Formez.

La scelta operata in questa ipotesi dall'Amministrazione si è posta inevitabilmente in contrasto con i principi di par condicio e di trasparenza, il cui rispetto doveva essere assicurato dal bando, che poneva tutti i concorrenti su un piano di perfetta parità.

Detti principi, appunto nella specie violati, inglobano quelli del giusto procedimento e del corretto agire amministrativo, che, pertanto, ne risultano pure disattesi.

In violazione dei principi generali in materia e della *lex specialis*, l'Amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità laddove non aveva alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, in quanto **l'assegnazione è l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 della Costituzione.**

In conclusione, non v'è alcun dubbio che nel caso di specie:

- siano state violate le regole procedurali, espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., correttamente contenute nello stesso bando, per cui “i candidati vincitori (...) sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria”;
- illegittimamente, l'Amministrazione ha applicato, in via di fatto, dei criteri di preferenza non previsti dal bando, mai comunicati neppure con atti successivi ai concorrenti, e comunque radicalmente illegittimi.

In ragione di quanto sopra, si deduce l'assoluta illegittimità dell'assegnazione pubblicata in data 19 luglio 2024, essendo stata disposta con un nuovo apposito provvedimento, in ragione di meccanismi non conosciuti, per effetto dei quali la ricorrente, che legittimamente aspirava ed avrebbe avuto il diritto ad essere assegnata alla sede più gradita, si è vista immotivatamente ed illegittimamente anteporre da altri che la seguivano in graduatoria.

* * * * *

2° MOTIVO DI RICORSO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA GRADUATORIA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

L'amministrazione, con l'assegnazione delle sedi in via del tutto discrezionale, ha altresì violato il principio di trasparenza dell'agere amministrativo, ponendo in essere una illegittima disparità di trattamento tra i partecipanti al concorso.

È di tutta evidenza la violazione del principio di trasparenza: basta prendere visione dell'elenco definitivo delle assegnazioni rese note tramite pubblicazione del 19 luglio 2024 per notare che l'Amministrazione ha proceduto all'assegnazione delle sedi **tramite meccanismi incomprensibili agli interessati.**

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Si rammenta, a tal proposito, che nel bando di concorso è stato espressamente previsto che “la modalità dell’esercizio della scelta delle sedi” sarebbe stato successivamente comunicato mediante “pubblicazione di avvisi” sul sito del Formez.

Con l’avviso del 21 giugno 2024 è stata esplicitata la procedura di scelta per la sede sul sito del Formez, secondo la quale sarebbe stato possibile indicare un ordine di preferenza tra le 121 sedi disponibili (valore da 1 a 121, dove 1 rappresenta la prima scelta); precisando che “ferma restando l’espressione da parte di ciascun candidato dell’ordine di preferenza tra tutte le sedi disponibili, l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di merito di ciascuno conseguito in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse.”

Al momento di selezione delle sedi, non venivano resi noti i posti disponibili in ciascun ufficio, ma veniva consentito di scegliere unicamente la sede territoriale di destinazione.

Successivamente a tale procedura, l’amministrazione non convocava i primi in graduatoria consentendo la possibilità di scelta dell’ufficio di destinazione, bensì procedeva, in via del tutto discrezionale, in eccesso di potere, ad assegnare ad libitum i posti disponibili.

Soltanto con la pubblicazione della graduatoria del 19 luglio, dunque, l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza che per la sede di Patti gli uffici giudiziari disponibili erano quelli del Giudice di Pace e del Tribunale, e che 2 posti erano riservati al Tribunale ed 1 posto al Giudice di Pace.

La ██████████ essendosi posizionata come prima in graduatoria per la sede di Patti, aveva il diritto di scegliere l’Ufficio Giudiziario di destinazione (per tutto quanto dettagliatamente espresso nel 1° motivo di ricorso), mentre, incomprensibilmente, è stata assegnata d’ufficio presso il Giudice di Pace.

L’assegnazione arbitraria della ricorrente presso l’Ufficio del Giudice di Pace si appalesa, dunque, viziosa per:

a. disparità di trattamento: nonostante la ricorrente fosse la prima idonea, è stata ingiustamente privata della possibilità di selezionare l’ufficio giudiziario disponibile di destinazione, peraltro a differenza di quanto accaduto agli altri idonei in graduatoria nel medesimo concorso a cui è stata concessa tale facoltà.

Per acclarare ciò, è sufficiente prendere visione di tutti gli elenchi delle sedi disponibili pubblicati in allegato all’avviso del 31.05.2024. Orbene, per alcune amministrazioni, come il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo e il Ministero dell’Interno, gli uffici di destinazione erano già indicati al momento della scelta dell’amministrazione; mentre, per altre amministrazioni, come il Ministero della Giustizia, ci si limitava ad indicare in elenco la sede territoriale.

Dunque, l’amministrazione avrebbe dovuto, nella fase della selezione delle sedi o in quella immediatamente successiva, consentire a tutti i partecipanti al concorso di selezionare gli uffici di destinazione al fine di consentire la par condicio tra i concorrenti; ma così non è stato.

b. violazione del principio del legittimo affidamento: la ricorrente ha legittimamente confidato sull’operato dell’Amministrazione e sulla possibilità di selezionare – quale prima in graduatoria per la sede di Patti – la sede di assegnazione, come espressamente previsto nel bando e nell’avviso del 21 giugno 2024 pubblicato sul Formez. Come noto, affinché possa ingenerarsi nel privato il legittimo affidamento, deve sussistere “la conformità della pretesa del privato alla legge, per cui lo stesso deve risultare titolare di una aspettativa qualificata, basata su una pretesa risultante conforme al quadro ordinamentale applicabile al caso di specie”. A ben vedere, la ricorrente godeva (e gode) di una aspettativa qualificata e di una pretesa conforme al quadro ordinamentale, nonché alla *lex specialis*, tale per cui ha correttamente sperato di poter esercitare la libera scelta della sede di assegnazione in ragione della posizione raggiunta in graduatoria. È evidente che l’Amministrazione, procedendo all’assegnazione arbitraria della ricorrente

STUDIO LEGALE STARVAGGI

presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, ha violato il principio del legittimo affidamento, che assurge a rango di principio generale dell'azione amministrativa, come ribadito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 20), "l'affidamento ha ad oggi assunto il ruolo di principio regolatore di ogni rapporto giuridico, anche quelli di diritto amministrativo".

- c. violazione del principio di trasparenza ed eccesso di potere:** secondo quanto è dato evincersi dalla graduatoria del 19 luglio 2024, non si comprende secondo quali criteri l'Amministrazione abbia provveduto a stilare la graduatoria definitiva:
- *In taluni casi, i primi in graduatoria sono stati assegnati prioritariamente al Giudice di Pace piuttosto che al Tribunale, come nel caso di specie (es. sede di Parma, Milano);*
 - *In altre fattispecie, i primi in graduatoria sono stati assegnati prioritariamente al Tribunale e in secondo luogo al Giudice di Pace (es. sede di Napoli, Potenza, Catania);*

Premesso quanto sopra, appare indiscussa la macroscopica illogicità dell'agere amministrativo che, in violazione della normativa e principi capisaldi in materia, oltreché al bando di concorso, ha proceduto alla assegnazione degli idonei non vincitori al concorso secondo criteri non conosciuti nè conoscibili, senza tenere conto dell'ordine di graduatoria, con palese disparità di trattamento e in violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell'agere amministrativo tutelato dall'art. 97 della Costituzione.

ISTANZA CAUTELARE

Stante l'evidente sussistenza del fumus, per ragioni di sinteticità si ci riporta a quanto già ampiamente motivato nei superiori motivi di ricorso, si precisano in tale sede le ragioni del periculum in mora.

La procedura concorsuale oggetto di causa è ormai giunta alla sua fase finale, essendo stato emesso il provvedimento di assegnazione dei candidati alle sedi di destinazione ed essendo già avvenuta la convocazione dei vincitori per la stipula dei contratti di lavoro, per cui appare indifferibile ed urgente un intervento cautelare dell'Ecc.mo Collegio, affinché disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di assegnazione alle sedi, mantenendo la res adhuc integra.

Appare indubbio il pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbe la ricorrente nell'attesa di giungere alla decisione sul ricorso, considerato che è altamente probabile che i due posti disponibili presso il Tribunale di Patti, cui aspira la ricorrente, ancora non coperti, nonostante l'assegnazione, in breve tempo, stante l'elevato numero di partecipanti al concorso, verranno coperti, con esaurimento definitivo dei posti disponibili presso il Tribunale di Patti, per i quali l'odierna ricorrente aveva diritto di optare.

Difatti, l'interesse della ricorrente di vedersi assicurata la facoltà di scegliere l'Ufficio Giudiziario nel distretto prescelto in sede di presentazione della domanda, che peraltro coincide con un principio fondamentale di tutti i concorsi pubblici (chi ha il miglior punteggio ha diritto di scegliere con priorità la sede di assegnazione rispetto a chi ha un minor punteggio) è sicuramente prevalente rispetto all'interesse pubblico a coprire tutte le sedi vacanti.

Sotto altro connesso profilo, in realtà, il pregiudizio sussiste anche per l'interesse pubblico, posto che per l'Amministrazione risulterebbe maggiormente gravosa l'ottemperanza di una eventuale sentenza di merito favorevole, anche considerando che medio tempore il posto spettante di diritto alla ricorrente potrebbe già essere stato assegnato ad un altro concorrente ed avviata l'attività, con maggiori difficoltà di ripristinare il corretto risultato nell'assegnazione dei posti da ricoprire.

Di conseguenza, sussiste il concreto rischio che il presente giudizio si trasformi in una questione meramente risarcitoria di non semplice quantificazione.

Senza non considerare che il danno alla compromissione della professionalità della ricorrente si è già concretizzato, in quanto la stessa ha sempre rivestito la qualifica di funzionario, lavorando presso Uffici quali la Corte d'Appello di Firenze e l'Ispettorato del Lavoro con

STUDIO LEGALE STARVAGGI

sede di Roma, in cui ha potuto estrinsecare al meglio la propria professionalità e personalità, accrescendo le proprie competenze.

Non v'è dubbio, invece, che all'interno dell'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, dove ad oggi ha dovuto prendere servizio in quanto altrimenti sarebbe rimasta senza lavoro, avendo lasciato il posto da funzionario a tempo indeterminato presso l'Ispettorato del Lavoro, non sussistono le medesime possibilità di accrescimento e potenziamento delle proprie capacità.

Inoltre, presso il Tribunale potrebbe aspirare a ricoprire anche ruoli ulteriori, partecipando ad eventuali concorsi interni che non sono previsti presso l'Ufficio del Giudice di Pace.

Per cui appare evidente che il danno, riguardando aspetti concernenti la professionalità e l'estrinsecazione umana, non risulta risarcibile.

* * * * *

Eventuale scorrimento della graduatoria ed eventuale integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami Ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

Come si evince dalla graduatoria allegata, si precisa che per il distretto territoriale di Patti sono tre i posti disponibili: quello assegnato alla ricorrente presso il Giudice di Pace, ed altri due posti assegnati a Settembrino Cristina e Forestieri Gaetano presso il Tribunale, ma non si è a conoscenza della rispettiva presa di servizio, per cui il ricorso potrebbe astrattamente interessare soggetti non individuabili.

Pertanto, non avendo contezza dell'esistenza di un eventuale provvedimento di scorrimento della graduatoria, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale valuti se autorizzare sin d'ora la notifica per pubblici proclami oppure attendere l'evolversi delle assegnazioni e, quindi, provvedervi prima dell'udienza pubblica mediante notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente.

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata e domiciliata

CHIEDE

All'On.le Tribunale adito di accogliere il presente ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, come indicati in epigrafe, per tutti i motivi dedotti nel corpo del ricorso; e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di adottare ogni opportuno provvedimento per garantire alla ricorrente la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine alla sede di assegnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile. Si dichiara, altresì, che la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi del D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii., con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato

Salvis Iuribus.

Sant'Agata di Militello - Roma, 18.10.2024.

Avv. Paolo Starvaggi

Avv. Teresa Starvaggi"

- Il procedimento assumeva n. 111442/2024 del R.G. del T.A.R. Lazio, Sezione IV ter, e veniva fissata la camera di consiglio per il 19 novembre 2024;
- Con memorie depositate in vista della camera di consiglio, si costituiva l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse delle amministrazioni resistenti, eccependo, in via preliminare, il difetto di

STUDIO LEGALE STARVAGGI

giurisdizione, senza muovere alcuna contestazione in ordine alla fondatezza del ricorso;

- Il T.A.R. Lazio, con sentenza breve n. 21114/2024 R.G., dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, atteso che “*la ricorrente lamenta di non aver potuto esprimere, in considerazione delle limitazioni poste dalla piattaforma telematica gestita da Formez P.A, in sede di scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto, in aggiunta all'indicazione dell'amministrazione con la quale sottoscrivere il contratto di servizio (Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – DOG) e della sede (Patti), la preferenza per l'Ufficio Giudiziario di destinazione (Tribunale, in luogo dell'Ufficio del Giudice di Pace); - ciò ha determinato la destinazione della ricorrente, in base ad una scelta effettuata dall'amministrazione senza che ella venisse interpellata, presso l'Ufficio del Giudice di Pace, non gradito, nonostante la migliore collocazione in graduatoria rispetto ad altri idonei, assegnati al Tribunale, che hanno, allo stesso modo, indicato come sede preferita Patti; - le amministrazioni resistenti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia e concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso; - alla camera di consiglio del 19 novembre 2024, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione; Ritenuto che: - l'eccezione di difetto di giurisdizione del g.a. sulla controversia è fondata; - come già affermato da questa sezione con riguardo ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, “a) la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, co. 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina. La linea di demarcazione tra giurisdizioni, quindi, è individuata nell'approvazione della graduatoria finale della procedura, che chiude la fase prettamente procedimentale caratterizzata dall'esercizio del pubblico potere, all'esito della quale l'Amministrazione è chiamata ad agire nella veste di datrice di lavoro secondo modelli di condotta prettamente privatistici (T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 2; b) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428); nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. civ., Sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495, che richiama Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21671); ciò posto, nel caso di specie, a ben vedere, non essendovi alcuna contestazione dell'esito della procedura concorsuale (del quale, al contrario, il ricorrente intende avvalersi), la causa petendi del presente giudizio, quale discrimine tra le due giurisdizioni, è costituita dal **diritto soggettivo all'assunzione, asseritamente leso, di cui la scelta della sede costituisce nient'altro una facoltà, ad esso inerente, della quale è stato precluso l'esercizio**” (T.A.R. Lazio, sez. IV Ter, 17 ottobre 2023, n. 15391); - nello stesso senso, più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che “**Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'assegnazione delle sedi ai vincitori e agli idonei di un concorso**” (Cons. St., sez. III, 16 aprile 2024, n. 3428); - pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione,*

STUDIO LEGALE STARVAGGI

con assegnazione alle parti del termine ex art. 11 c.p.a. per l'eventuale riassunzione innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale, se del caso, potrà essere sottoposta la questione della possibile illegittimità degli atti amministrativi presupposti, suscettibili di disapplicazione, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le regole generali; - tenuto conto della natura della decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Assegna il termine ex art. 11 c.p.a. per l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice ordinario.”

Tutto ciò premesso, richiamando quanto integralmente esposto, argomentato e prodotto con il ricorso introduttivo, si formula

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Nel caso di specie, appare sussistente il *fumus boni juris*, ossia la verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, già da quanto dedotto nel ricorso principale, emergendo con tutta evidenza la fondatezza del ricorso, in ragione della macroscopica illogicità dell'*agere* amministrativo del M.I.G. che, in violazione della normativa e principi capisaldi in materia, oltreché al bando di concorso, ha proceduto alla assegnazione della ricorrente, senza che ella venisse interpellata, presso il Giudice di Pace di Patti, impedendole di esercitare la libera scelta dell'Ufficio di destinazione, nonostante risultasse la *prima* in graduatoria per la sede di *Patti*. Inoltre, tale circostanza risulta incontestata da parte del Ministero convenuto, che nel giudizio amministrativo non ha sollevato alcuna deduzione ed eccezione rispetto all'illegittimità dell'attività amministrativa censurata, posta in essere in violazione di principi di rango costituzionale di buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione.

Invero, laddove l'amministrazione avesse voluto prevedere delle *deroghe* al principio della scelta della sede di assegnazione sulla scorta dell'ordine di graduatoria, l'avrebbe potuto fare solo nell'ipotesi in cui fosse stata contemplata *ab initio* nel bando, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, che perciò sarebbero stati correttamente posti nella condizione di scegliere in modo cognito se parteciparvi o meno.

Nella fattispecie in esame, al contrario, **il criterio dell'ordine di graduatoria risulta addirittura rimarcato nel bando di concorso**; in tal modo l'Amministrazione si è autovincolata, nel senso che ha indiscutibilmente fissato la regola per l'assegnazione alle sedi dei vincitori del concorso legandola all'ordine di graduatoria.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Conseguentemente, nella fase successiva all'elezione delle sedi di destinazione da parte degli idonei, l'amministrazione avrebbe dovuto consentire la libera scelta anche dell'ufficio giudiziario secondo l'ordine di graduatoria, non potendone prescindere mediante l'attuazione di nuovi e sconosciuti criteri di assegnazione.

Il ***periculum in mora*** nel caso di specie consiste nel pregiudizio grave e irreparabile in quanto l'avvio e l'esecuzione dei contratti di lavoro determinerebbe, con l'assegnazione della sede del Tribunale di Patti ancora vacante ad altro soggetto, l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo, idonee a costituire pregiudizio grave ed irreparabile per il diritto della ricorrente a vedersi assegnata la sede di lavoro più gradita sulla scorta della propria posizione in graduatoria.

Ad oggi, i posti presso il Tribunale di Patti risultano ancora non assegnati, tuttavia a breve, stante l'elevato numero di partecipanti al concorso, verranno certamente coperti, con esaurimento definitivo dei posti disponibili per i quali l'odierna ricorrente aveva diritto di optare.

Peraltro, trattandosi di concorso a caratura nazionale, appare evidente **la preminenza dell'interesse pubblico al mantenimento della res adhuc integra**, potendo l'accoglimento del ricorso – di cui si è dimostrato la sussistenza del *fumus boni iuris* – determinare “*effetti a cascata*” anche sulle assegnazioni di sede di altri candidati.

Inoltre, riguardando aspetti concernenti la professionalità e l'estrinsecazione umana, il **danno non risulta ristorabile in sede di merito**, riguardando aspetti immateriali e gravemente lesivi di diritti costituzionali, atteso che la ricorrente, prestando servizio presso il Giudice di Pace di Patti, sta subendo una compromissione della propria professionalità, avendo aspirato, al momento del concorso e delle proprie dimissioni da incarico pubblico a tempo indeterminato (funzionario Ispett. Lavoro, sede di Roma), di occuparsi di essere inserita in un ambito lavorativo con maggiori possibilità di progressione di carriera ed in cui si trattano affari di maggiore rilievo rispetto a quelli trattati dinanzi al Giudice di Pace.

Si precisa che il ricorso viene riassunto nei confronti di tutte le parti del giudizio presupposto, sebbene dinnanzi al G.D.L. non sia possibile formulare le domande di annullamento degli atti amministrativi censurati come illegittimi presso il T.A.R., ma di mera disapplicazione, soltanto ai fini dell'integrità del contraddittorio;

P.T.M.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

La ██████████, *ut supra* rappresentata e difesa, con il presente atto riassume dinnanzi l'intestato Tribunale di Patti, competente per territorio a decidere della controversia, il giudizio già instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio, riportandosi a tutti gli argomenti, tesi, istanze e conclusioni contenuti negli scritti difensivi e nell'anzidetto ricorso, che qui si intendono per ripetuti e trascritti e pertanto

RICORRE

A codesto ecc.mo Tribunale, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c. ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni altra contraria istanza:

IN VIA CAUTELARE: per le ragioni esposte in narrativa, previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, ordinare al Ministero della Giustizia convenuto di adottare ogni opportuno provvedimento al fine di consentire alla ricorrente la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine alla sede di assegnazione in relazione al posto in graduatoria, con condanna del Ministero ad adottare ogni opportuno provvedimento per garantire alla ricorrente tale facoltà di scelta;

IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni esposte in narrativa, previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente presso il Giudice di Pace di Patti, adottata in violazione del bando e dei principi cardine in materia di buon andamento, trasparenza e imparzialità della p.a. ex art. 97 Cost., nonchè accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione presso la sede di preferenza in ragione della propria posizione in graduatoria, con condanna del Ministero ad adottare ogni opportuno provvedimento per garantire alla ricorrente tale facoltà strettamente connessa con il diritto all'assunzione.

Con condanna alla rifusione di spese, competenze ed onorari di lite.

EVENTUALE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

Come si evince dalla graduatoria allegata, si precisa che per il distretto territoriale di Patti sono tre i posti disponibili: quello assegnato alla ricorrente presso il Giudice di Pace, ed altri due posti assegnati a Settembrino Cristina e Forestieri Gaetano presso il Tribunale, ma non si è a conoscenza della rispettiva presa di servizio, per cui il ricorso potrebbe astrattamente interessare soggetti non individuabili.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Pertanto, non avendo contezza dell'esistenza di un eventuale provvedimento di scorrimento della graduatoria, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale valuti se autorizzare sin d'ora la notifica per pubblici proclami oppure attendere l'evolversi delle assegnazioni e, quindi, provvedervi prima dell'udienza di merito mediante notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente.

Si allegano:

1. Fascicolo Ricorso al Tar Lazio n. 11442/2024 R.G.;
2. Sentenza n. 21114/2024 Tar Lazio.
3. Attestazione di conformità;
4. Dichiarazione esenzione pagamento C.U.;
5. Procura.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile. Si dichiara, altresì, che la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi del D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii., con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Sant'Agata Militello-Patti, lunedì 2 dicembre 2024.

Avv. Paolo Starvaggi

Avv. Teresa Starvaggi